



PROVINCIA DI PESARO – URBINO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
ai sensi e per gli effetti
dell'art. 191 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

Prot. Gen. n. 7409/2014

ORDINANZA n. 2/ 2014

OGGETTO: *Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alle seguenti disposizioni: Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo 36/03, Circolare MAATT del 6 agosto 2013.*

IL PRESIDENTE

VISTI

- gli artt. 2, 5, 9, 10, 32, 97, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 19, 24, 30, 50 e 54 ex Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale Marche n. 24 del 12 ottobre 2009 e ss.mm.ii. recante "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";



- l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale: i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e *senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*
- l'articolo 178 (Principi) del medesimo decreto legislativo: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";
- l'articolo 182 (*Smaltimento dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 3, enuncia che: "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- il medesimo articolo 182 (*Smaltimento dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, al comma 7, sancisce quanto segue: "le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE;
- l'articolo 183 (Definizioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, che fornisce al comma 1, lettera o), la seguente definizione di *raccolta*: "*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alle lettere "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*";
- l'articolo 183 (Definizioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, che fornisce al



comma 1, lettera p), la seguente definizione di *raccolta differenziata*: “*la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico*”;

- Il Titolo III bis Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

- la Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) pubblicata sul B.U.R.M. 22 ottobre 2009, n. 99, che, in relazione alle finalità di ordine più propriamente generale, stabilisce che la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale, con una progressiva autosufficienza all'interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 200 del Decreto Legislativo 152/2006;

- l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 secondo cui “le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 197 del decreto Legislativo 152/2006 avendo cura, in particolare, di individuare, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sentiti l'Autorità d'Ambito ed i Comuni interessati;

- l'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) , del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale enuncia che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico – amministrative;

- l'articolo 201 (disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevedeva, al comma 1 quanto segue: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della



cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;

- il Piano Operativo Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 14 gennaio 2002, che costituisce lo strumento provinciale che regola, ormai storicamente, la pianificazione del settore rifiuti così come stabilito dalla Legge Regionale Marche n. 28/1999 (oggi abrogata e sostituita dall'attuale Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009), all'interno del quale gli obiettivi del Piano medesimo rispondono al principio della “gerarchia dei rifiuti” definita dal Decreto Legislativo 22/1997 (oggi Decreto Legislativo 152/2006) secondo il quale viene innanzitutto privilegiata la prevenzione nella produzione dei rifiuti, seguita dal recupero e per finire, dallo smaltimento.

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in avanzata fase di elaborazione, ai sensi dell'articolo 199 (Piani Regionali), comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- gli obiettivi primario del PPGR, riassumibili nei seguenti criteri: *riduzione della quantità di rifiuti urbani prodotti; raggiungimento di precisi livelli di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani a livello Provinciale; realizzazione di una rete integrata di impianti ad hoc.*

- l'articolo 191 (*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui “... il Presidente della Provincia può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a specifiche forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...”;

il comma 4, del medesimo articolo 191, il quale recita: “le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti”;

PREMESSO IN FATTO

- che il Ministro dell'Ambiente, mediante Circolare 6 agosto 2013 (Circolare Orlando), formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla circolare del Ministro dell'Ambiente del 30/06/2009 la quale, in merito alla definizione di trattamento, stabiliva



che la tritovagliatura era da considerarsi una forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- che la precedente Circolare del giugno 2009 aveva fornito esplicite indicazioni operative unitamente ai necessari indirizzi applicativi attinenti: *la definizione di trattamento ai fini del successivo smaltimento dei rifiuti in discarica; i processi di trattamento, giudicati ammissibili; le condizioni che, se rispettate, potevano far venir meno l'obbligo del trattamento tal quale per la frazione di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata spinta e, infine, le indicazioni attinenti le fasi di trito – vagliatura durante il periodo transitorio attendente l'integrale applicazione dei Piani regionali;*

- che la summenzionata Circolare dell'agosto 2013 (Circolare Orlando) evidenziava, inoltre, che le operazioni di tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfacevano, da sole, l'obbligo del trattamento dovendo necessariamente includersi un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti contestualmente alla stabilizzazione della frazione organica;

- che la medesima circolare, stabilendo la cessazione dell'efficacia della precedente Circolare del 30 giugno 2009 (Circolare Prestigiacomò) indica, contestualmente, quali potrebbero essere i metodi più efficaci per il trattamento individuandoli nella bioessiccazione, nella digestione anaerobica previa selezione, nel trattamento meccanico – biologico e nell'incenerimento con recupero di calore e/o energia;

- che sotto un profilo strettamente causale, l'avvenuta emanazione della Circolare 6 agosto 2013, trova il proprio fondamento in una procedura d'infrazione, la n° 2011/1402, avviata a suo tempo dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana e concernente la gestione della discarica romana di Malagrotta, inserita a sua volta in un contesto ad alta criticità, connotato dall'assenza di un trattamento adeguato ad una efficace selezione e stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti;

- che la Circolare del 2013 mutava, perciò, in modo sostanziale l'assetto programmatico e logistico dettato dalla precedente del 2009, alle cui disposizioni si erano adeguate le discariche operanti nell'ambito della provincia di Pesaro - Urbino, mediante l'installazione di impianti di tritovagliatura necessari al trattamento prima dello smaltimento;

- che la Circolare del 6 agosto 2013, a compimento delle procedure avviate dalla Commissione affermava che: “ le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi



per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia”;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- L'azione congiunta delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati coinvolti, deve essere integralmente protesa al perseguimento ed al raggiungimento del principio - obiettivo della *leale collaborazione intersoggettiva*;
- che, in secondo luogo, l'azione congiunta degli Enti e dei soggetti coinvolti, risulta ispirata al più generale rispetto del *principio di sussidiarietà*, nella sua manifestazione di criterio equilibratore ed adeguatore dei poteri autoritativi interessati, individuando in essi, non soltanto i poteri istituzionalmente intesi, bensì comprendendo tutti quei soggetti cui l'Ordinamento attribuisce tipici e percepibili connotati di prevalenza giuridicamente rilevante rispetto alla volontà espressa dai membri del gruppo sociale;
- in ordine alla vicenda anticipata nella premessa in fatto, sussiste un'effettiva emergenza che necessita un intervento amministrativo non più procrastinabile, in quanto non è necessario che la circostanza si sia palesata in tutta la sua eccezionalità ed urgenza in epoca prossima all'adozione dell'Ordinanza;
- l'adozione dei provvedimenti di urgenza deve essere correlata alla possibilità di intendere la tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso dilatato ed evolutivo, come protezione dell'ambiente in tutte le sue matrici essenziali, attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 38 L. 142/90 prima, degli artt. 50 e 54 TUEL, poi;
- le ordinanze, atti meramente amministrativi, non creano nuovo diritto, bensì, colmano lacune del potere di intervento tipico, attraverso un potere normativo ma non legislativo, partecipando del principio di legalità, pur costituendo un'eccezione rispetto alla regola della tipicità;
- nel caso di fattispecie l'organo monocratico rappresentato dalla Provincia esercita una



propria discrezionalità scegliendo, tra più soluzioni tecniche, la più rispondente all'interesse primario da tutelare;

- in materia di gestione dei rifiuti, vige il fondamentale *principio di prossimità*, enunciato specificamente nella Direttiva 91/156/CE (in G.U.C.E. n. L 78 del 26.3.91, in sostituzione della Direttiva n. 75/442 del 15.7.75) e nell'art. 1 Trattato di Maastricht, secondo cui, la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti devono avvenire essenzialmente a livello locale, così da limitare per quanto possibile, il movimento degli stessi;

- che è ancora oggi necessario, nelle more di un rinnovato assetto strategico afferente la gestione impiantistica, occorre garantire la continuità di esercizio in quanto, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

- che il suddetto principio di prossimità ben si coniuga con l'allestimento di una rete impiantistica localizzata nella nostra area provinciale, la cui presta realizzazione consente la gestione autarchica del rifiuto all'interno dell'ambito territoriale della provincia di Pesaro – Urbino, potendo così evitare sia la propagazione un impatto ambientale derivante dalla movimentazione complessiva di consistenti flussi di rifiuto che la dipendenza tecnico – economica da impianti extra – provinciali perseguiti logiche imprenditoriali e gestionali non coincidenti con la politica e la pianificazione proprie della nostra provincia;

- che la proposizione enucleata dall'articolo 182 (*Smaltimento dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero: “b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”

presuppone, un intervento complessivo da parte degli organi competenti che tenga in debito conto, non solamente il pur fondamentale principio di prossimità, ma l'individuazione delle tecnologie autenticamente idonee a fornire adeguate risposte modellate sulle necessità del contesto socio – territoriale e locale, nel rispetto di una virtuosa implementazione con l'assetto esistente al fine di operare una virtuosa ed ergonomica interconnessione ben disgiunta da sovrapposizioni progettuali onerose per i gestori e per la collettività;



- che, pur nel pieno e dovuto riconoscimento della legittimità della Circolare 6 agosto 2013, l'oggettiva esistenza di una complessa interstratificazione normativa, composta di leggi, regolamenti e provvedimenti, coesistenti ma parzialmente disallineati in quanto ad indirizzi e finalità (Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Direttiva 1999/31, precedente Circolare MATTM del giugno 2009, Programma regionale di riduzione RUB in discarica, etc...), colloca l'efficacia della suddetta Circolare a valle di un sistema impiantistico strategicamente coordinato, che sia rispettoso di un'applicazione territorialmente omogenea, frutto di un modello normativo e regolamentativo armonizzato;
 - che la Circolare 6 agosto 2013 introduce disposizioni che non possono essere immediatamente applicate senza un adeguato confronto con indirizzi parzialmente contrastanti ed appartenenti a fonti normative di ordine superiore quali, il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 ed il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010;
 - che tra gli elementi di valutazione scaturenti tra i contenuti della circolare e quelli della legislazione di settore, vi è il contrasto tra limitazione del conferimento in discarica di rifiuti con un determinato e misurabile potere calorifero e l'esortazione al pretrattamento dei rifiuti, che quel potere calorifero tende, per contro, ad innalzare;
 - che tra gli ulteriori elementi di valutazione presi in esame e che scaturiscono dal contrasto tra i contenuti della circolare e quelli della legislazione di settore permane la richiesta di trattamento per tutti i rifiuti conferibili in discarica e l'assenza di uno specifico obbligo di trattamento delle singole frazioni di rifiuti i quali possono accedere alle fasi di smaltimento mantenendo la codifica di rifiuti urbani;
 - che la Circolare 6 agosto 2013, ben al di là delle valutazioni di carattere tecnico o applicativo che la connotano, rappresenta, da un punto di vista strettamente giuridico, una tipica modalità di esternazione di una manifestazione di volontà, promanante da un organo amministrativo e diretta ad una pluralità di destinatari, non essendo investita della qualifica di autentica fonte normativa;
- il presente contesto territoriale, all'interno del quale risultano operanti una serie di impianti complessi già in grado di svolgere rilevanti funzioni volte al trattamento e recupero dei rifiuti e lo stesso ambito amministrativo in cui risultano avviati procedimenti tesi ad autorizzare l'incremento della tecnologia ambientale, rappresentano elementi che permettono un legittimo discostamento dalle disposizioni della citata circolare, e ciò in base alla storicizzata e consolidata giurisprudenza, cuspidalmente esaltata dal Consiglio di Stato (Sezione V, Sent. 20 agosto 2001, n° 446): "La pubblica



amministrazione può, in via generale, discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse”;

- la Legge Regionale 25 ottobre 2011 (di modifica alla predetta Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24) con la quale sono state attribuite all’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA), composta in ogni ATO (Ambito Territoriale Ottimale) dalla Provincia e dai Comuni, tutte le funzioni delle sopresse Autorità d’Ambito previste dall’articolo 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 63 del 30 luglio 2012, la Provincia di Pesaro – Urbino approvava lo schema di convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione integrata dei rifiuti urbani dal parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 – Pesaro e Urbino;

- che in data 24 ottobre 2013 si approvava la “Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’assemblea territoriale d’ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO1 – Pesaro e Urbino”;

- che mediante Decreto Presidenziale n° 31 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto: “Presenza d’atto dell’avvenuta costituzione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO 1 – Pesaro e Urbino”, la Provincia di Pesaro – Urbino formalizzava la “*costituzione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO 1, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, ex art. 7, comma 1 della Legge Regionale n° 24/2009 e ss.mm.ii.*”, predisponendo così le basi per l’avvio di una pianificazione impiantistica ispirata ad elevati criteri di strategicità territoriale ed economico – sociale;

- che nello stesso contesto programmatico e strategico, la Provincia di Pesaro – Urbino predisponneva la revisione dello stesso Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, esistente, secondo i criteri della Delibera di Consiglio Regionale 45/2012, al fine di fornire i necessari indirizzi per la redazione del Piano Straordinario d’Ambito e riconoscendo nella realizzazione di una parte della tecnologia impiantistica esistente e prossima alla realizzazione, una reale e concreta necessità di fabbisogno che non può che ricollegarsi ad una pianificazione impiantistica per la quale risultano già avviati alcuni e specifici procedimenti amministrativi;

- che la citata Circolare 6 agosto 2013 (*Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati* –



Superamento circolare 30 giugno 2009), costituisce a sua volta, un richiamo – sollecito precipuamente indirizzato a Regioni e Province autonome, le quali debbono “osservare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie”;

- che la *ratio* della suddetta Circolare sia individuabile nella volontà di esigere interventi immediati e diretti da alcune specifiche realtà locali, a loro volta connotate da alta criticità impiantistica ed organizzativa, dove cioè risultino palesemente insufficienti le elaborazioni pianificatorie, le infrastrutture impiantistiche, i programmi adeguati per conseguire la riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica; ed, in ultimo, l'applicazione e l'operatività della raccolta differenziata, e che non sono riscontrabili nell'ambito del territorio provinciale di Pesaro – Urbino, ben altrimenti connotato dall'esistenza di una rete impiantistica in parte realizzata ed in parte in evoluzione progettuale ed amministrativa, che esclude la permanenza di quelle criticità attribuibili a differenti contesti territoriali;

- che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere sia dalle previsioni e dagli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ancora in fase di elaborazione e prossimo completamento, che dall'operato e dalle competenze della suddetta Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) formalizzata, appunto, mediante il summenzionato Decreto Presidenziale n° 31 del 14 novembre 2013;

- che l'ambito provinciale di Pesaro – Urbino ha mediamente raggiunto la quota del cinquantaquattroper cento (53,536 %) della raccolta differenziata nell'anno 2012 (dato elaborato dal catasto rifiuti ARPAM, avendo così raggiunto l'obiettivo di una consistente riduzione dei rifiuti urbani smaltiti nelle discariche strategiche provinciali);

- che la rete impiantistica provinciale *vede in esercizio tre (3) discariche strategiche* dotate di consistenti volumetrie in grado di accogliere rifiuti speciali non pericolosi, dotate di impianti tecnologici per i quali sono stati effettuati investimenti economicamente impegnativi e dove l'amministrazione provinciale ha provveduto allo svolgimento di procedimenti autorizzatori notevolmente articolati e complessi, i quali si sono risolti nella realizzazione dei tritovagliatori, precedentemente invocati dalla Circolare del 30 giugno 2009, ed in un impianto di compostaggio ospitato all'interno della Discarica di Cà Lucio di Urbino;



- che, con riferimento agli interventi concretamente percorribili ancorché rispettosi di una tempistica compatibile con le esigenze di un efficace assetto impiantistico, si elencano i seguenti fattori:

a) le analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica, eseguite dall'ARPAM, hanno evidenziato, in relazione all'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 36/2003, un quantitativo di rifiuti urbani biodegradabili, nell'ambito dei rifiuti indifferenziati inferiori a 115 Kg ab/anno;

b) al fine di assicurare il pretrattamento previsto dall'art 7 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, così come interpretato dalla circolare del Ministro dell'Ambiente del 6 agosto 2013, nelle more dell'adozione degli atti di programmazione da parte della Regione Marche riferibili sia al piano regionale di gestione dei rifiuti che all'ATA1, in relazione al piano d'ambito, si può configurare ed allestire il seguente ciclo di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati:

b1) gli impianti di smaltimento rifiuti di Tavullia (Cà Asprete), Urbino (Cà Lucio) e Fano (Monteschiantello), rispettivamente gestiti i primi due da Marche Multiservizi S.p.A. e il terzo da Aset S.p.A., possono dotarsi, in deroga alle autorizzazioni rilasciate, di un impianto di vagliatura finalizzato a trattare il rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301), onde separare il rifiuto che necessita di stabilizzazione da quello secco che in uscita da detti impianti, può essere smaltito direttamente nelle rispettive discariche;

b2) tutto il rifiuto che necessita di biostabilizzazione in uscita dagli impianti di Tavullia, Urbino e Fano può essere conferito, per il relativo trattamento biostabilizzante, nell'impianto di compostaggio di Urbino gestito da Marche Multiservizi, cessando contestualmente il trattamento dei rifiuti organici della raccolta differenziata (ad eccezione dei rifiuti da parchi e giardini codice CER 200201), prefigurando così un processo di stabilizzazione che necessiterebbe di tempi di permanenza, all'interno dell'impianto, inferiori rispetto ai tempi necessari per la produzione di compost di qualità. Di conseguenza, a fronte di una attuale capacità di trattamento di rifiuto organico dalla raccolta differenziata di 20.000 t/a, la potenzialità complessiva per effetto dei minori tempi suddetti può essere indicativamente fissata in 40.000 t/a. Tale rifiuto stabilizzato verrebbe poi smaltito nelle rispettive discariche di provenienza;

c) i gestori dei tre impianti sarebbero in grado di adottare, al fine di dare esecuzione al suddetto ciclo dei rifiuti, tutti gli accorgimenti tecnici e le modifiche impiantistiche che si renderanno necessarie.

d) tale ciclo, in attesa degli atti di programmazione regionali attuativi della circolare 6



agosto 2013, apparirebbe così rispondente sia al richiamato principio di prossimità (in base al quale ogni bacino deve gestire i rifiuti che ha prodotto presso gli impianti il più possibile vicini al luogo di produzione) che a quello di autosufficienza (che mira a far sì che la dotazione impiantistica garantisca tendenzialmente l'autosufficienza dei bacini, anche al fine di affermare il principio di responsabilità nella produzione dei rifiuti);

e) le attività di trattamento sopra previste potranno essere attuate in deroga alle autorizzazioni vigenti ed ai rispettivi codici CER, mentre, con riferimento alla codifica da utilizzare nel ciclo si fornirebbero ai gestori precise indicazioni al fine della corretta classificazione, quali: a) *la vagliatura ossia il trattamento meccanico, classificata come operazione di smaltimento avente codice D13; b) rifiuti urbani indifferenziati (all'ingresso degli impianti di vagliatura) necessitanti di stabilizzazione per i rifiuti che posseggono un contenuto organico residuo (CER 20.03.01); c) la frazione secca in uscita da detto impianto, destinata a smaltimento finale in discarica, che utilizzerebbe il codice CER 19.12.12, d) la frazione organica da stabilizzare e da inviare all'impianto di Urbino con utilizzazione del codice CER 190501; e) il codice CER 19.05.03, in uscita dall'impianto di biostabilizzazione, dopo l'applicazione dell'attività D8;*

f) in attesa delle determinazioni e degli indirizzi forniti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dall' ATA1, attualmente in fase di costituzione, i gestori Marche Multiservizi S.p.A. ed ASET S.p.A., mediante apposita convenzione, garantiscono le modalità operative e le condizioni economiche derivanti dal suddetto ciclo dei rifiuti, dandone comunicazione dell'avvenuto perfezionamento alla Provincia di Pesaro e Urbino;

- tenuto conto della tempistica necessaria per l'approntamento degli impianti di vagliatura così come degli accorgimenti tecnici necessari e dei conseguenti trasporti, si valuta in 40 giorni dalla data del provvedimento, il termine per dare completa attuazione al medesimo, dovendo i gestori degli impianti interessati, attivarsi prontamente per avviare fasi di vagliatura alle quali seguiranno le celeri procedure di ottenimento delle procedure di modifica delle autorizzazioni in essere, ed adeguare le stesse al suddetto ciclo e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;

- che la stessa A.R.P.A.M., Dipartimento Provinciale di Pesaro ed Urbino, all'uopo interrogata, mediante *parere* del Responsabile del Servizio Rifiuti, fornito in data 11 febbraio 2014 (prot. n. 4790), esprimeva parere favorevole, sotto il profilo squisitamente ambientale e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali stesso dettando le seguenti precise disposizioni: a) *messa in depressione, per l'impianto di Cà Lucio di Urbino, di aree critiche dell'impianto con invio all'abbattimento delle arie esauste aspirate*



(biofiltro o simili) o provvedimento di efficacia similare; anche se tali misure sono già presenti a livello impiantistico; b) coordinamento, se ritenuto necessario, fra i soggetti gestori delle tre discariche della Provincia di Pesaro e Urbino allo scopo di diluire nel tempo e nello spazio i trasporti, concordando percorsi ed orari al fine di evitare punte di traffico in luoghi e tempi circoscritti; c) scrupoloso rispetto delle prescrizioni riportate nella Delibera di Giunta Provinciale n. 182 del 01/08/2013 in possesso dell'Ente Gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU);

- che in ordine alla vicenda *de qua*, l'imprevedibilità non è richiesta dalla Legge come connotato della necessità; mentre il prescritto presupposto dell'urgenza può ricorrere anche quando la necessità sia prevedibile o perdurante nel tempo ciò, in ossequio all'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa che, per i provvedimenti contingibili ed urgenti comunali e provinciali, previsti dalla Legge in materia di ambiente, sanità, igiene, edilizia e polizia, ha sempre ritenuto legittimi anche quelli emanati per fronteggiare una situazione prevedibile o persino preesistente da tempo;

- che la locuzione di cui all'art. 191 *"nell'ambito della propria competenza"* deve essere intesa in senso territoriale (deve trattarsi, cioè, di provvedimenti preordinati alla disciplina della gestione dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio) avuto riguardo alla sfera di attribuzioni conferita dalla Legge a ciascun Ente;

- che la condizione, quindi, è pienamente rispettata, atteso che, nel caso ivi affrontato, trattasi di imporre un modello impiantistico pienamente operativo sul territorio di competenza, il quale, seppur caratterizzato dall'essere transeunte rispetto ad una ulteriore evoluzione progettuale, costituisce una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti;

- che quanto al presupposto della situazione di eccezionale ed urgente necessità, essa, codificata nel nostro ordinamento giuridico, può definirsi come condizione al cospetto della quale occorre intervenire per affrontare una situazione di potenziale ricaduta negativa con indesiderati effetti sull'ambiente;

- ritenuto pertanto necessario attivarsi ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, emanando una ordinanza che imponga l'allestimento di una rete impiantistica adeguata alle prescrizioni ed agli indirizzi europei e nazionali, ivi menzionati;

- che gli effetti della presente ordinanza si produrranno a partire dalla data di emanazione della stessa.



Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Presidente della Provincia di Pesaro ed Urbino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.,

ORDINA

quanto segue:

1. Gli impianti di smaltimento rifiuti di Tavullia (Cà Asprete), Urbino (Cà Lucio) e Fano (Monteschiantello), rispettivamente gestiti i primi due da Marche Multiservizi S.p.A. e il terzo da Aset S.p.A., si dotino ciascuno, in deroga alle autorizzazioni rilasciate, di un impianto di vagliatura finalizzato a trattare il rifiuto urbano indifferenziato (CER 20.03.01), onde separare il rifiuto che necessita di stabilizzazione da quello secco che in uscita da detti impianti può essere smaltito direttamente nelle rispettive discariche;

2. gli enti gestori dovranno garantire l'avvio delle operazioni di vagliatura effettuate dai suddetti impianti entro 40 (quaranta) giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento assicurando, al contempo, la tempestiva elaborazione e presentazione dei documenti necessari al rilascio delle autorizzazioni alle modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in loro possesso, che dovranno essere ottenuta entro 6 (sei) mesi dalla medesima data;

2. Il rifiuto che necessita di stabilizzazione derivante dal trattamento di separazione eseguito negli impianti di cui al punto precedente dovrà essere conferito per il relativo trattamento presso l'impianto di compostaggio di Urbino (Cà Lucio), gestito da Marche Multiservizi S.p.A. dove si attiverà lo svolgimento del processo di stabilizzazione, predisponendo per il rifiuto stabilizzato, il successivo smaltimento nelle rispettive discariche di provenienza;

3. L'impianto di compostaggio di Urbino Cà Lucio, in deroga all'autorizzazione rilasciata e ai codici CER, dovrà cessare il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, ad eccezione dei rifiuti da parchi e giardini codice CER 200201, destinando, in considerazione del diverso tipo di processo, l'intera capacità alla stabilizzazione di 40.000 tonnellate annue del rifiuto, proveniente dalla vagliatura degli impianti di cui al punto 1.



A tal uopo, il Gestore Marche Multiservizi S.p.A. adotterà gli accorgimenti tecnici e modifiche impiantistiche che si rendessero necessarie;

4. la definizione, in attesa delle determinazioni dell'ATA 1, da parte dei Gestori Marche Multiservizi S.p.A. e Aset S.p.A., di apposita convenzione, delle modalità operative e delle condizioni economiche tra loro derivanti dal presente provvedimento, dandone opportuna comunicazione alla Provincia;

5) l'effettuazione del coordinamento fra i soggetti gestori delle tre discariche della Provincia di Pesaro e Urbino, allo scopo di diluire nel tempo e nello spazio i trasporti, concordando percorsi ed orari al fine di evitare punte di traffico in luoghi e tempi circoscritti (*prescrizione A.R.P.A.M.*);

6) l'allestimento, con precipuo riferimento alla Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino, della *messa in depressione* della fase di stabilizzazione nelle aree critiche dell'impianto, con invio all'abbattimento delle arie esauste aspirate (biofiltro o simili) o provvedimento di efficacia simile (*prescrizione A.R.P.A.M.*);

7) l'applicazione scrupolosa, con precipuo riferimento alla Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino, delle prescrizioni riportate nella Delibera di Giunta Provinciale n. 182 del 01/08/2013 (*prescrizione A.R.P.A.M.*);

8. Il termine di esecuzione di quanto previsto ai punti precedenti è di giorni 40 dalla comunicazione; il presente provvedimento, ferma restando la possibilità prevista dal comma 4 dell'art. 191 Decreto Legislativo n. 152/2006, ha efficacia per la durata di mesi sei, entro i quali le Autorità competenti ed i Gestori dovranno concludere i procedimenti di adeguamento e modifica degli atti amministrativi definitivi;

9. Il presente atto viene comunicato, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Marche, al Presidente dell'ATA 1, ai sindaci dei Comuni di Fano, Tavullia, Urbino, alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, al Direttore dell'ARPAM, al Direttore dell'ASUR, al Presidente di Aset S.p.A. e al Presidente di Marche Multiservizi

61121 **Pesaro**, Viale Gramsci 4
Segreteria:
tel. 0721.359.2339/2453/2300 fax 0721.359.2441
Capo di Gabinetto:
tel. 0721.359.2379/2032
61029 **Urbino**, Piazza della Repubblica 3
tel. 0722.373080, fax 0722.373090
www.provincia.pu.it
www.matteoriccipresidente.it – matteo.ricci@provincia.ps.it
S.p.A.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**
il Presidente
Matteo Ricci

- che, copia conforme della presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Provinciale ovvero, pubblicata nell'Albo Pretorio Provinciale del sito internet dell'Amministrazione Provinciale;

- che, copia conforme all'originale della presente Ordinanza sia comunque tempestivamente notificata a:

- Presidente di Marche Multiservizi S.p.A.;
- Presidente di A.S.E.T. S.p.A.;

- che, copia conforme all'originale della presente Ordinanza sia tempestivamente comunicata a:

- a. Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma;
- b. Ministero delle Attività Produttive, Roma;
- c. Ministero dello Sviluppo Economico, Roma;
- d. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma;
- e. Ministero della Salute, Roma;
- f. Presidente della Regione Marche, Ancona;
- g. Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino, Piazza del Popolo, 61100-Pesaro (PU);
- h. Legale Rapp.te *pro tempore* A.R.P.A.M., Dip.to Prov.le di Pesaro Urbino, Via Barsanti n. 8, 61122 - Pesaro (PU);
- j. Comando della Polizia Provinciale di Pesaro Urbino, in persona del Comandante pro tempore, corrente in 61122 - Pesaro (PU), Strada dei Cacciatori.

* * *

Chiunque non ottemperi a quanto riportato nella presente Ordinanza o ponga in essere tentativi o condotte atte, anche solo in parte, ad ostacolare l'espletamento di quanto sopra ordinato, sarà perseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 C.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", salvo altre fattispecie di reato.

* * *

La presente Ordinanza può essere impugnata, con ricorso giudiziale, dinanzi al TAR MARCHE – Ancona, entro e non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa (ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010,

61121 **Pesaro**, Viale Gramsci 4
Segreteria:
tel. 0721.359.2339/2453/2300 fax 0721.359.2441
Capo di Gabinetto:
tel. 0721.359.2379/2032
61029 **Urbino**, Piazza della Repubblica 3
tel. 0722.373080, fax 0722.373090
www.provincia.pu.it
www.matteoriccipresidente.it - matteo.ricci@provincia.ps.it



**Provincia
di Pesaro e Urbino**
il Presidente
Matteo Ricci

n. 104 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo"* in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010), oppure, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa, con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii., in G.U. n. 13 del 17 gennaio 1972 n. 13 *"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"*).

Pesaro, 11 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Matteo Ricci
Originale firmato digitalmente

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA:

Il sottoscritto _____ in qualità di funzionario/P.O./dirigente della Provincia di Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia cartacea di pagine _____ è conforme all'originale firmato digitalmente e registrato nel Protocollo Generale n. _____ del _____ conservato presso la suddetta Provincia.

61121 **Pesaro**, Viale Gramsci 4
Segreteria:
tel. 0721.359.2339/2453/2300 fax 0721.359.2441
Capo di Gabinetto:
tel. 0721.359.2379/2032
61029 **Urbino**, Piazza della Repubblica 3
tel. 0722.373080, fax 0722.373090
www.provincia.pu.it
www.matteoriccipresidente.it – matteo.ricci@provincia.ps.it



**Provincia
di Pesaro e Urbino**
il Presidente
Matteo Ricci

Pesaro, _____, *Firma* _____